



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 04 del Registro data 12/01/2022	Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR – Sicilia – Palermo presentato dai sigg.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.
--	--

L'Anno **duemilaventidue**, il giorno **dodici**, del mese di Gennaio, dalle ore **18:55** e ss.

A seguito di regolare convocazione si è riunita oggi in modalità mista, in presenza e in videoconferenza, come da appello nominale di questo Segretario,

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
LATTUCA Santina	Sindaco	In sala Giunta	
ARCURI Melissa Rita	Vice Sindaco	In sala Giunta	
FUGALLO Antonino	Assessore	In sala Giunta	
FIORICA Leonardo	Assessore	Assente	
ANASTASI Rosalia	Assessore	In sala Giunta	
Totale presenti/assenti		4	

Assume la presidenza l'Avv. Santina Lattuca, Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietro Nicola Amorosia, in videoconferenza.

Constatata la sussistenza del numero legale e verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.M. 04 /2022 : Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR – Sicilia – Palermo presentato dai sigg.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla regolarità tecnica da parte del TPO del Settore I e alla regolarità contabile da parte del TPO del Settore II Servizio finanziario;

Visto lo schema di parcella dell'Avv. Gianfranco Pilato, con prot. n.14088 del 15/12/2021 pari ad Euro 3.264,40 che include le fasi della controversia ed è omnicomprensivo di Cpa, IVA come per legge (**Euro 3.264,40** omnicomprensivo) oltre spese generali 15% oltre CPA;

Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il suddetto professionista;

Visti:

La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/2000;

La L.R. 26/93;

L'O.R.EE.LL;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la proposta di uguale oggetto che in uno alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DETTARE** l'indirizzo che il Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O.", nel rispetto della normativa di settore, provveda, mediante affidamento diretto, a conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio all'**Avv. Gianfranco Pilato** e costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo di Palermo per le motivazioni di cui nella narrativa della proposta;
- 3. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore I di sottoscrivere il disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista e adottare tutti i conseguenti provvedimenti gestionali, compreso l'impegno di spesa pari ad **Euro 3.264,40** che graverà al cap. 560 denominato "Spese per liti, arbitraggi onorari e spese di cause" del redigendo bilancio 2021 in corso di formazione;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ulteriore unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91

D di Giunta n. 4 Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR-Sicilia-Palermo presentato dai Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.



COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

I SETTORE- SERVIZIO 1- SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR-Sicilia-Palermo presentato dai Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.*

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, nella qualità di Responsabile di P.O. del 1 Settore AA.GG.

Premesso che con ricorso prot.n. 14455 del 22/12/2021 è stato acquisito al protocollo del Comune di Realmonte il ricorso TAR-Sicilia- Palermo dai Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria per l'annullamento dell'Ordinanza Dirigenziale n.20 del 01/10/2021 notificata in data 20/10/2021 denominata "Ordinanza di Demolizione e Ripristino di Opere Abusive" con la quale è stata ordinata ai ricorrenti di demolire a propria cura e spese le opere individuate e descritte nell'Ordinanza n.9 del 31/03/2016 espressamente richiamata e cioè un manufatto precario di modestissime dimensioni realizzato in legno.

Richiamate la relazione da parte dell'Ufficio Tecnico-Settore- Urbanistica, Edilizia e Ambiente del 22/12/2021 prot.n. 14455 con la quale ritiene meritevole di opposizione e contestazione del ricorso de quo, in quanto le opere descritte sono state realizzate in assenza di titoli abilitativi e/o nulla osta previsti per legge delineando violazioni alle vigenti norme urbanistiche, paesaggistiche sismiche.

Inoltre, vi è l'informativa redatta con verbale prot.n. 176/21 -P.L. Del 28/06/2021 dal quale si evidenzia che le disposizioni dell'Ordinanza Dirigenziale n.09 del 31/03/2016 Ordinanza di Demolizione e Ripristino di Opere Abusive non sono state ottemperate e i Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Vista la fattura pro forma fatta pervenire dall'*avvocato Gianfranco Pilato*, con studio in con Studio Legale a Agrigento via Atenea n.123, e assunta al protocollo dell'Ente in data 29/12/2021 con protocollo n.14682, così di seguito riportata:

Competenza: Tribunale di Agrigento Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa Fase

Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.299,00

D di Giunta n. 4 *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR-Sicilia-Palermo presentato dai Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.*

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 793,00

Fase istruttoria e/o decisionale, valore minimo: € 1.299,00

Fase decisionale, valore personalizzato: € 2.024,00

Fase cautelare, valore cautelare € 1.113,00

Compenso tabellare € 6.528,00 riduzione del 50% sul € 6.528,00 compenso al netto € 3.264,00 oltre rimborso forfettario del 15% e c.p.a come per legge

DATO atto che l'importo caricato:

E' opportuno rilevare che la fase cautelare è compresa nell'importo di € 3.264,00 del procedimento giudiziale in questione.

VISTO l'art.17 del D. Lgs n. 50/2016, il quale dispone che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, nelle quali, in aderenza all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, si chiarisce che "L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, che al punto 3.1.4.1 prevedono la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad un professionista di un incarico legale nel caso di consequenzialità o complementarietà con altri precedenti incarichi che siano stati conclusi positivamente;

CONSIDERATO che appare opportuno, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, per la migliore tutela delle ragioni dell'ente e del perseguimento dell'interesse pubblico, conferire l'incarico di che trattasi all'Avv. Girolamo Rubino, cui è già stato conferito, con deliberazione di G. C. n. 31/2017, veniva incaricato per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale civile di Agrigento per resistere avverso l'atto di citazione presentato dai sigg.ri Burgio Carmelo Giuseppe +5 innanzi al Tribunale di Agrigento- Sezione Civile;

VISTO l'art. 9 della L. 24/03/12 n. 27, di conversione del D.L. 24/01/12 n.1, che ha innovato, tra l'altro, in materia d'incarichi legali e corrispettivi da corrispondere, con l'abrogazione dei tariffari professionali, e rimette alle parti, cliente e legale, di concordare l'importo del compenso tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività da prestare, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché della complessità delle questioni giuridiche da trattare;

VISTO il D.M. n. 55 del 10/03/14, che ha aggiornato i parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla L. 24/03/14 n 27, che vanno applicati in mancanza di preventivo accordo;

VISTO l'art. 13 bis della L. n. 247/2012 in cui si ritiene equo il compenso determinato nelle convenzioni che regolano le prestazioni professionali degli avvocati quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia;

DATO ATTO che il Comune di Realmonte non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;

DATO ATTO che il suddetto compenso è da intendersi, altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc.), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;

DATO ATTO che nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

DATO ATTO che il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;

RITENUTO di dover demandare all'Ufficio competente e Responsabile del competente Settore l'adozione dei provvedimenti gestionali susseguenti;

VISTO la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO Il Codice dei Contratti D. Lgs n 50/16;

RITENUTO, nelle more dell'implementazione dell'elenco dei legali esterni per il conferimento degli incarichi legali di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio, di dovere procedere comunque all'affidamento del presente incarico;

VISTI:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la L.R. N. 7/92;
- la L.R. N. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.;
- Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali";

PROPONE

DI DETTARE l'indirizzo che il Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O.", nel rispetto della normativa di settore, provveda, mediante affidamento diretto, a conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio all'Avv. Girolamo Rubino e costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale -Palermo, per le motivazioni di cui in premessa e per un

D di Giunta n. 4 Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR-Sicilia-Palermo presentato dai Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.

* LEGGASI: GIANFRANCO PILATO

corrispettivo complessivo pari a quanto in premessa indicato, al netto del rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale, di IVA e CP, alle condizioni di seguito indicate:

- l'incarico dovrà essere affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- il compenso non potrà essere variato in aumento;
- il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
- al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovranno superare il 20% del totale del compenso stabilito;

nell'ipotesi di condanna di controparte al pagamento delle spese per il procedimento monitorio in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù del provvedimento monitorio. Solo in caso d'integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali;

DI DARE ATTO che tale incarico si rende necessario al fine di difendere e tutelare le ragioni dell'Ente e che la mancata costituzione in giudizio comporterebbe un grave danno all'Ente;

DI DISPORRE con la presente l'assegnazione al Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O." della somma di **€.3.264,00** comprensiva di IVA, oltre il rimborso forfettario e CPA come per legge, con imputazione della spesa al cod. spese legali – cap. 560 "Spese per liti, arbitraggi onorari e spese di cause" del redigendo bilancio 2022 in corso di formazione

Di Dare mandato al Responsabile del Settore I di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti ivi compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista designato;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire la costituzione dell'Ente nei termini di legge;

Trasmettere il presente atto al professionista designato.

Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vella





PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, sull'unita proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per resistere avverso al ricorso TAR-Sicilia-Palermo presentato dai Sig.ri Sammartino Gioacchino e Scarano Maria.*, si esprime **Parere Favorevole**

Addi, _____



Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vella

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sull'unita proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;

Addi, _____

**Il Responsabile del II Settore
Economico- Finanziario**
Dott. Salvatore Alesci

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to: **Avv. Santina Lattuca**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: **Antonino Fugallo**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: **Dott. Pietro Nicola Amorosia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

ATTESTA

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Realmonte, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Nicola Amorosia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il _____:
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
 - decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);
 - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5 della L.R. n.).

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Nicola Amorosia

